



**SARDEGNA
RICERCHE**

Cod.31_13

**Disabili e formazione specialistica alla managerialità in ambito ICT
FAQ 1 del 14 maggio 2013**

Domanda n. 1

All'articolo 13 del capitolato speciale d'appalto, tra i soggetti ammessi alla procedura non vengono menzionate le Agenzie formative e/o i soggetti iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale Regione Sardegna, possono partecipare anche tali soggetti?

Risposta alla domanda n. 1

L'elenco riportato nell'articolo 34 del D.lgs. 163/2006, richiamato dal capitolato, non è da considerarsi esaustivo dei soggetti di cui è ammessa la partecipazione alle gare indette per l'affidamento dei contratti pubblici. La partecipazione di soggetti differenti da quelli previsti dall'articolo 34, sia che concorrano singolarmente sia che partecipino in Associazione Temporanea d'Impresa, è subordinata al rispetto di alcuni requisiti.

Al fine di fornire una risposta esaustiva si richiama la determinazione n. 7 del 21.10.2010, dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), in cui si sviluppa un percorso logico assai articolato che costituisce il risultato di una serie di pronunce della giurisprudenza comunitaria (da ultimo si veda Corte Giust. UE – sentenza 19.12.2012 – causa n. C-159/11) e nazionale nonché di precedenti pareri (parere di precontenzioso n.127 del 23.04.2008) e deliberazioni (deliberazione n. 119 del 18.4.2007) dell'AVCP medesima.

Nella determinazione in parola l'AVCP conclude che *"l'elenco riportato nell'articolo 34 del D.lgs. 163/2006 non è da considerarsi esaustivo dei soggetti di cui è ammessa la partecipazione alle gare indette per l'affidamento dei contratti pubblici"*, potendosi includere pertanto altri soggetti quali le fondazioni, gli istituti di formazione o di ricerca, le Università.

Peraltro, come chiaramente tratteggiato dall'Autorità medesima, in quest'ultimo caso la stazione appaltante è chiamata a verificare in concreto lo statuto o atto costitutivo al fine di valutare la conformità delle prestazioni oggetto dell'appalto agli scopi istituzionali dell'ente, sulla scorta del precedente parere dell'AVCP.

Nello specifico la commissione di valutazione, in sede di verifica della documentazione amministrativa, valuterà e verificherà in concreto la rispondenza delle prestazioni oggetto dell'appalto con le clausole statutarie e le relative finalità istituzionali ivi previste.